

Documento di consultazione sulle disposizioni della Banca d'Italia riguardanti gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUB.



Qual è l'oggetto della consultazione?

La consultazione pubblica riguarda le proposte di modifica alle seguenti disposizioni della Banca d'Italia:

- Circolare n. 288/2015, “*Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari*”, che contiene la disciplina degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUB;
- Circolare n. 286/2013, “*Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati*” che contiene anche la disciplina segnaletica per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUB.



Quali sono le ragioni della presente consultazione?

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sulle proposte di modifica delle disposizioni sopra richiamate. In linea con il principio di vigilanza equivalente, tali modifiche sono finalizzate a:

- estendere agli intermediari finanziari le novità introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1623 (“CRR3”), che modifica il CRR ivi inclusi gli orientamenti EBA che completano il quadro normativo primario;
- attuare le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 (c.d. “CRDVI”) in materia di cessioni di rapporti giuridici in blocco;
- estendere agli intermediari 106 le disposizioni destinate alle banche introdotte dalla direttiva (UE) 2024/2994 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali;
- allineare le disposizioni al d.lgs. 10 marzo 2025, n. 23, di attuazione del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla

- resilienza operativa digitale per il settore finanziario (DORA);
- semplificare la disciplina sul rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (IRRBB);
 - rivedere la metodologia per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo per gli intermediari 106 che svolgono l'attività di *servicing* nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione;
 - rivedere la disciplina segnaletica contenuta nella Circolare n. 286/2013 per tenere conto delle novità introdotte nella Circolare n. 288/2015.



A chi si rivolge questa consultazione?

La consultazione si rivolge agli intermediari finanziari iscritti nell'albo indicato all'articolo 106 del TUB nonché a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito web della Banca d'Italia, tramite pec oppure in forma cartacea. Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse anche tramite la piattaforma "Sondaggi". *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Cosa accade dopo la consultazione pubblica?

La Banca d'Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre il testo finale delle Disposizioni, che verranno pubblicate sul sito web dell'Istituto come aggiornamento della Circolare n. 288/2015 e aggiornamento della Circolare n. 286/2013. In fase di emanazione delle Disposizioni finali o successivamente, la Banca d'Italia darà conto di come i commenti ricevuti sono stati presi in considerazione (c.d. resoconto della consultazione). Salvo diversa indicazione dei rispondenti, anche le osservazioni e i commenti ricevuti saranno pubblicati sul sito web dell'Istituto. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*

Obiettivi della presente consultazione

Si sottopongono a consultazione pubblica le proposte di modifica delle seguenti disposizioni della Banca d'Italia: (i) Circolare n. 288/2015, "*Disposizioni di vigilanza per gli Intermediari finanziari*" e (ii) Circolare n. 286/2013, "*Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati*".

La disciplina prudenziale degli intermediari finanziari iscritti nell'albo indicato all'articolo 106 del TUB ("Intermediari 106") si caratterizza per prevedere un regime di vigilanza e requisiti prudenziali comparabili per robustezza a quelli delle banche (vigilanza equivalente), nel rispetto del principio di proporzionalità, in modo da tenere conto delle specificità operative e dimensionali di questi intermediari.

Il presente intervento è pertanto volto ad allineare la disciplina degli Intermediari 106 alle più recenti modifiche del quadro regolamentare applicabile alle banche e a introdurre gli adeguamenti resi necessari dalle esigenze emerse nell'esperienza di supervisione, calibrando gli obblighi in funzione della natura, delle dimensioni, della complessità operativa e del profilo di rischio degli intermediari.

In particolare, le modifiche alla Circolare n. 288 discendono dall'esigenza di:

1) estendere agli Intermediari 106 le novità introdotte dal CRR3.

Viene estesa agli Intermediari 106 la disciplina prudenziale prevista dal CRR come da ultimo modificato dal CRR3; in particolare viene allineata, con alcuni aggiustamenti, la disciplina in materia di rischio di credito, rischio operativo, rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA), grandi esposizioni e *output-floor*. Coerentemente con le modifiche del quadro normativo primario, verrebbero estesi agli Intermediari 106 anche gli orientamenti EBA secondo modalità analoghe a quelle adottate per le banche ma tenendo in considerazione le specificità di questi soggetti;

2) attuare le disposizioni di recepimento della CRDVI in materia di cessioni di rapporti giuridici in blocco e trasferimenti rilevanti di attività e passività.

In linea con le modifiche al TUB operate in occasione del recepimento della CRDVI, vengono riviste le disposizioni sulle cessioni di rapporti giuridici in blocco (per le quali viene meno l'obbligo di preventiva autorizzazione) e disciplinati i trasferimenti rilevanti di attività e passività, per i quali si prevede l'invio di una comunicazione preventiva;

3) estendere agli Intermediari 106 le disposizioni introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/2994, complementare alla modifica del regolamento EMIR, che ha modificato la CRD con riferimento al rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali.

In particolare, viene previsto l'obbligo per gli Intermediari 106 di dotarsi di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione di tale rischio.

4) allineare le disposizioni al d.lgs. 10 marzo 2025, n. 23 (Decreto DORA), di attuazione del DORA.

A partire dal 1° gennaio 2027, il regolamento DORA e i relativi atti delegati si applicano anche agli Intermediari 106. In un'ottica di proporzionalità, il Decreto DORA stabilisce che le regole si applichino agli Intermediari 106 secondo il regime semplificato definito dal DORA stesso. Sono quindi abrogate le previsioni sul sistema informativo e gestione del rischio ICT, inserendo previsioni di rinvio al

regolamento. Con l'occasione si abroga il procedimento amministrativo di divieto dell'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti. Non viene esercitata la facoltà – attribuita alla Banca d'Italia nel Decreto DORA - di individuare categorie di Intermediari 106 a cui applicare, sulla base delle dimensioni e dell'attività svolta, il regime integrale del DORA;

5) semplificare la disciplina sul rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (IRRBB).

Tenendo conto delle caratteristiche degli Intermediari 106 e dell'esperienza di vigilanza maturata, si confermano metrica e soglia utilizzate per individuare gli intermediari più esposti (*Supervisory Outlier Test*, SOT), mentre viene razionalizzato il perimetro applicativo, per prevederne la verifica esclusivamente al massimo livello di consolidamento.

Sono inoltre introdotti alcuni aggiornamenti tecnici nel calcolo dell'indicatore di esposizione al rischio, anche per riflettere il mutato contesto di mercato (ad esempio è stato rimosso il vincolo di non negatività negli scenari di ribasso dei tassi di interesse);

6) rivedere la metodologia per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo per gli Intermediari 106 che svolgono l'attività di *servicing* nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

La vigente disciplina del rischio operativo prevista dal CRR e basata sul margine di intermediazione non appare idonea a rappresentare adeguatamente il profilo di rischio dei *servicer* di cartolarizzazione, che deriva prevalentemente dalla gestione di crediti per conto di terzi. Anche le nuove regole previste dal CRR3 non sono in grado di cogliere la rischiosità specifica dell'attività di *servicing* considerato che anche il nuovo metodo è basato su voci di bilancio che non tengono conto dell'attività tipicamente svolta da questi soggetti. La Circolare viene quindi modificata per rivedere la metodologia per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo per gli Intermediari 106 che svolgono l'attività di *servicing* nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

Con riferimento alla disciplina segnaletica, la Circolare n. 286/2013 viene modificata per estendere agli Intermediari 106 i nuovi schemi segnaletici per le banche redatti dall'EBA (cd. Corep versione 4.0), con alcune semplificazioni, per ridurre gli oneri, in coerenza con il principio di proporzionalità.

Le modifiche sono accompagnate da un riquadro che illustra le principali scelte compiute, le ragioni e le finalità complessive. Il presente documento di consultazione è pubblicato in conformità con quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento della Banca d'Italia sull'adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare (cfr. Provvedimento del 9 luglio 2019).

A chi si rivolge la presente consultazione

La presente consultazione è di interesse, in particolare, per: (i) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo indicato all'articolo 106 del TUB; (ii) le associazioni di categoria, che possono rappresentare le istanze dei propri associati; (iii) ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d'Italia osservazioni e spunti di riflessione sulle modifiche sottoposte a consultazione pubblica.

Analisi di impatto della regolamentazione

Le modifiche proposte sono accompagnate da un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) volta a valutare i costi e i benefici dell'aggiornamento della disciplina prudenziale degli Intermediari 106. In particolare, l'AIR confronta il mantenimento dell'attuale assetto prudenziale con: 1) l'allineamento alle previsioni del CRR (cfr. punto 1 del paragrafo precedente) e 2) la revisione del trattamento prudenziale a fronte del rischio operativo per i *servicer* di operazioni di cartolarizzazione (cfr. punto 6 del paragrafo precedente). Non sono considerati nell'AIR gli altri interventi oggetto della presente consultazione, ritenuti non suscettibili di determinare impatti significativi per gli Intermediari 106 (cfr. art. 8 comma 3 del Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza).

In sintesi, si stimano un incremento medio moderato degli attivi ponderati totali (pari a circa lo 0,6 per cento) ed effetti contenuti sui coefficienti patrimoniali (nell'ordine di circa 10 punti base di *Common Equity Tier 1 ratio*). Per quanto riguarda le grandi esposizioni, l'allineamento del denominatore del limite prudenziale alle regole previste per le banche rafforza la capacità degli Intermediari 106 di assorbirne le eventuali perdite e determina pochi e contenuti sforamenti.

Nel complesso, l'opzione di aggiornamento della disciplina risulta preferibile al mantenimento dello *status quo*, in quanto rafforza la coerenza del *framework* prudenziale con quello applicabile alle banche, preserva il *level playing field* tra le diverse categorie di intermediari e migliora l'allineamento tra requisiti patrimoniali e rischi effettivamente assunti. La modifica del requisito patrimoniale specifico a fronte del rischio operativo per i *servicer* di cartolarizzazioni, infatti, pur comportando aggravii per gli operatori interessati, consente di allineare il capitale regolamentare agli effettivi *driver* di rischio dell'attività di *servicing*.

Un regime transitorio appare necessario in considerazione della significativa eterogeneità degli effetti delle nuove regole sui singoli Intermediari 106: infatti, accanto a numerosi casi per i quali l'impatto sui coefficienti patrimoniali risulta contenuto, se ne osservano alcuni con una riduzione apprezzabile dei margini patrimoniali.

Termini e modalità per partecipare alla consultazione pubblica

Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse entro **60 giorni** dalla data di pubblicazione del presente documento. I commenti pervenuti oltre questo termine non saranno presi in considerazione.

Le risposte alla consultazione possono essere fornite alla Banca d'Italia tramite:

- la piattaforma “Sondaggi”, previa registrazione per la partecipazione alla consultazione – <https://sondaggi.bdi.bancaditalia.it/web/947887?lang=it>;
- l'invio delle risposte alla consultazione ai seguenti indirizzi:
 - ram@pec.bancaditalia.it qualora si disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); oppure
 - Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, via Delle Quattro Fontane 121/123, 00184, Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it.

In conformità con l'art. 6 del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), le risposte

ricevute durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione.

In conformità con l'art. 4 del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui i contributi si riferiscono.

I rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella mail di trasmissione della stessa; i rispondenti che chiedono che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono anche un documento opportunamente anonimizzato. Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti. Resta salvo, in ogni caso, quanto indicato nell'ultimo periodo della sezione successiva.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione nonché gli addetti autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento, Banca d'Italia -Servizio Organizzazione -via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Banca d'Italia può essere contattato presso via Nazionale 91, 00184 ROMA, o al seguente indirizzo e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Resoconto della consultazione e prossimi passi

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l'obiettivo di elaborare il testo delle disposizioni, secondo quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 6, comma 1, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#). Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, il testo finale delle disposizioni verrà pubblicato, come di consueto, sul sito *web* della Banca d'Italia.

Con l'emanazione del testo finale delle disposizioni oppure entro sessanta giorni dalla stessa, la Banca d'Italia darà conto, con apposito documento, della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti di regolazione adottati ("resoconto della consultazione"). Non sussiste un obbligo per la Banca d'Italia di fornire riscontro puntuale su ogni singolo commento; inoltre, il resoconto della consultazione potrà essere redatto anche in forma sintetica. In relazione ai commenti ricevuti, la Banca d'Italia potrà anche valutare se ricorrere a ulteriori forme di confronto con i destinatari delle presenti disposizioni, in conformità con l'art. 3, comma 4, del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

Premessa al documento di consultazione

Nel paragrafo 1. vengono descritte le principali modifiche che riguardano la Circolare n. 288/2015, nel paragrafo 2. si illustrano invece le modifiche alla disciplina segnaletica contenuta nella Circolare n. 286/2013. Nel paragrafo 3. viene specificata l'entrata in vigore della nuova disciplina e il funzionamento dei regimi transitori.

1. Modifiche alla Circolare n. 288/2015

La disciplina prudenziale degli Intermediari 106, ispirata ai principi di vigilanza equivalente e proporzionalità, viene aggiornata per recepire le più recenti modifiche del quadro normativo applicabile alle banche e tenere conto delle esigenze emerse dall'esperienza di supervisione, nel rispetto delle specificità operative, dimensionali e di rischio degli intermediari interessati.

In particolare, le modifiche alla Circolare n. 288 tengono conto delle novità introdotte dal CRR3, dalla CRDVI e da DORA, con l'obiettivo di assicurare un trattamento omogeneo di rischi e attività analoghi. In un'ottica di semplificazione e di maggiore aderenza ai rischi effettivamente assunti, viene inoltre rivista la disciplina del rischio di tasso di interesse e introdotto uno specifico requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo per i *servicer* di operazioni di cartolarizzazione, commisurato ai principali fattori di rischio dell'attività svolta da questi soggetti.

Ciò considerato si indicano di seguito le principali modifiche che si sottopongono a consultazione:

a. Estensione del CRR come da ultimo modificato dal CRR3.

Viene allineata, con alcuni aggiustamenti in ottica di proporzionalità, la disciplina in materia di rischio di credito, rischio operativo, rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA), grandi esposizioni e *output-floor* e per le esposizioni alle *crypto-attività*.

Con riferimento al **rischio di credito** vengono estese le regole contenute nella Parte 3, Titolo II, Capi 1, 2 (metodo standard), Capo 3 (IRB) e Capo 4 (CRM) del CRR ivi inclusi i regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione richiamati dalle predette parti. Vengono mantenute le specificità attualmente previste dalla Circolare 288 in materia di crediti commerciali acquistati pro-solvendo nonché il trattamento previsto per le esposizioni verso OICR. In particolare, con riferimento al primo aspetto viene confermata la semplificazione che consente agli Intermediari 106 di considerare, al ricorrere di alcune condizioni, le esposizioni verso il debitore ceduto anziché verso il cedente e viene mantenuto il trattamento prudenziale di favore per le esposizioni verso OICR assunte prima del 24 dicembre 2020. Vengono estesi agli Intermediari 106, come orientamenti di vigilanza, gli orientamenti EBA già applicabili alle banche ⁽¹⁾. Inoltre, la Circolare viene

¹ Sono estese in particolare gli Orientamenti: (i) in materia di esposizioni per acquisizione, sviluppo e costruzione (ADC) di immobili residenziali ai sensi dell'articolo 126 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2025/03); (ii) sulla stima della probabilità di default (PD) e delle perdite in caso di default (LGD) e sul trattamento delle esposizioni in stato di default (EBA/GL/2017/16), (iii) sulla stima della perdita in caso di default (LGD) adatta per una fase recessiva ("stima della LGD in fase recessiva") (EBA/GL/2019/03) e (iv) in materia di attenuazione del rischio di credito per gli enti che applicano il metodo basato sui rating interni (IRB) con stime interne della perdita in caso di default (LGD) (EBA/GL/2020/05).

modificata (cfr. Titolo IV, Capitolo 5, Sezione II, par. 4 e il Titolo IV, Capitolo 6, Sezione III, par. 1-bis) per tenere conto delle novità introdotte dalle GL EBA sulla definizione di *default* ⁽²⁾.

Con riferimento ai metodi per verificare la diversificazione delle esposizioni ai fini dell'applicazione del fattore di ponderazione per il rischio di credito previsto per il portafoglio *retail* (EBA/GL/2026/02), si sollecita l'industria ad inviare commenti per segnalare eventuali profili di complessità operativa che potrebbero derivare dalla relativa applicazione, anche in considerazione delle caratteristiche dimensionali e operative degli intermediari interessati. Inoltre, si estende l'applicazione di alcune delle previsioni di cui alla Parte Dieci, Titolo I, Capo IV del CRR, permanenti ⁽³⁾ o transitorie ⁽⁴⁾ previste dal CRR3 in materia di rischio di credito.

Con riferimento all'articolo 500 CRR (Correzione in caso di vendite su larga scala), la finestra temporale delle date di vendita delle esposizioni in stato di *default* utilizzabile per la correzione delle stime della LGD – coerentemente con l'estensione introdotta dal CRR3 per le banche ⁽⁵⁾ – è estesa fino al 31 dicembre 2027 (cfr. Parte IV, Capitolo 6, Sezione III, par. 10). Per gli intermediari appartenenti a gruppi bancari o inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR resta ferma la finestra temporale prevista dal CRR3.

Infine, non è esercitata la discrezionalità di cui all'articolo 495-sexies (Disposizioni transitorie per la valutazione del merito di credito di un'ECAI degli enti) in ragione del fatto che per le banche la deroga è applicabile fino al 1° gennaio 2027 ⁽⁶⁾ e che la norma transitoria non intende sollevare gli intermediari da oneri operativi ma è finalizzata a garantire alle ECAI tempo sufficiente per adeguare le proprie metodologie.

In materia di **grandi esposizioni**, viene modificato il Titolo IV, Capitolo 12 della Circolare 288 per allineare la disciplina a quella prevista per le banche dal CRR. In particolare, viene modificato il parametro per il calcolo del limite delle grandi esposizioni che è costituito dal solo T1 (l'attuale disciplina della Circolare 288 si riferisce al capitale ammissibile così come definito dall'art. 4, par. 71, lett. b) CRR). La modifica proposta, oltre a garantire allineamento con la disciplina prevista per le banche, è supportata anche dalle evidenze dell'AIR che mostrano una quota ridotta di intermediari con capitale di classe 2 e impatti complessivamente limitati. Al fine di garantire una transizione ordinata alla nuova disciplina, la misura è accompagnata da una disposizione transitoria di un anno.

In attuazione delle discrezionalità previste dall'articolo 400, par. 2 CRR, è modificato il Titolo IV, Capitolo 12, par. 3 per garantire l'allineamento con le esenzioni totali o parziali, previste per le banche, con riferimento a determinate tipologie di esposizioni (e.g. *covered bonds*, elementi fuori bilancio, esposizioni verso assicurazioni nell'ambito di conglomerati finanziari ⁽⁷⁾).

² EBA/GL/2026/05 che modificano gli orientamenti EBA/GL/2016/07 sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

³ In particolare: artt. 495-bis (3), 500, 500-bis, 501 e 501 bis CRR.

⁴ In particolare: artt. 494-quinquies, 495, 495-bis (1) e (2), 495-ter, 495-quater, 495-quinquies, 495-septies, 495-octies.

⁵ Per le banche, il CRR ha esteso la finestra temporale delle date di vendita consentendo l'utilizzo di quelle vendite avvenute non oltre il 31 dicembre 2024; il termine precedente era fissato al 28 giugno 2022.

⁶ Cfr. Circolare 285, Parte Seconda, Capitolo 3, Sezione III, par. 5.

⁷ L'intervento consente agli intermediari appartenenti a conglomerati finanziari di escludere dal calcolo dei

Sono estese agli Intermediari 106 le regole in materia di definizione del perimetro di clienti connessi e di esposizioni verso schemi di investimento previste, rispettivamente, dal Regolamento delegato (UE) 2024/1728 e dagli Orientamenti EBA sui clienti connessi (EBA/GL/2017/15) e dal Regolamento Delegato (UE) 1187/2014. Di conseguenza le specifiche sezioni contenute nella Circolare 288 sono state abrogate ⁽⁸⁾. Infine, sono applicate agli Intermediari 106 come orientamenti di vigilanza le linee guida dell'EBA che specificano i criteri di valutazione dei casi eccezionali in cui gli enti superano il limite delle grandi esposizioni (EBA/GL/2021/09) ⁽⁹⁾ e quelle che disciplinano le condizioni per utilizzare il trattamento alternativo per le esposizioni verso tri-party repo (EBA/GL/2021/01) ⁽¹⁰⁾.

Sul **rischio operativo** l'intervento è volto ad allineare la disciplina applicabile agli Intermediari 106 alle disposizioni di cui alla Parte Tre, Titolo III, Capi 1 e 2 del CRR, come modificato dal CRR3, nonché alle relative norme tecniche di regolamentazione ⁽¹¹⁾ e di attuazione ⁽¹²⁾ adottate dalla Commissione europea. L'allineamento comporta l'adozione della nuova metodologia standardizzata (*Standardised Measurement Approach* – SMA) per il calcolo del requisito patrimoniale, in sostituzione dei precedenti approcci, inclusi quelli basati su modelli interni ⁽¹³⁾, al fine di accrescere la comparabilità e la sensibilità al rischio dei requisiti. Sono inoltre recepite le disposizioni qualitative in materia di raccolta e conservazione dei dati sulle perdite operative, classificazione degli eventi di perdita, controlli interni e framework di gestione del rischio operativo.

limiti delle grandi esposizioni quelle vantate, anche nella forma di partecipazioni, nei confronti dei soggetti rientranti nel medesimo perimetro di vigilanza supplementare ai sensi della Direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (Financial Conglomerates Directive – FiCOD).

⁸ In particolare, con riferimento alla disciplina dei clienti connessi vengono estesi agli Intermediari 106 il Regolamento (UE) 2024/1728 che individua le situazioni di controllo e di dipendenza economica rilevanti ai fini della connessione tra clienti e le GL EBA sui clienti connessi (EBA/GL/2017/15) che prevedono l'approccio alternativo per il trattamento delle esposizioni verso Governi e le procedure di controllo e gestione per l'identificazione dei gruppi di clienti connessi. Con riferimento agli schemi di investimento, viene estesa l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1187/2014. In base a tale disciplina, per le esposizioni verso OICR e veicoli di cartolarizzazione, l'intermediario può, al ricorrere delle condizioni previste dal regolamento, applicare il metodo *look-through*: ai fini dei limiti prudenziali rilevano quindi le esposizioni verso le attività sottostanti allo schema, anziché l'esposizione complessiva verso l'OICR o il veicolo.

⁹ Orientamenti EBA che specificano i criteri di valutazione dei casi eccezionali in cui gli enti superano i limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché il periodo e le misure per il ritorno alla conformità a norma dell'articolo 396, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, (EBA/GL/2021/09).

¹⁰ Orientamenti EBA che specificano le condizioni per l'applicazione del trattamento alternativo delle esposizioni degli enti relative ai «contratti di vendita con patto di riacquisto tri-party» di cui all'articolo 403, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini delle grandi esposizioni (EBA/GL/2021/01).

¹¹ Riguardanti, nello specifico, (i) la determinazione e la composizione del Business Indicator, inclusi gli elementi da escludere dal relativo calcolo e le relative segnalazioni di vigilanza (cfr. nota successiva); (ii) le rettifiche del Business Indicator e dei dataset delle perdite in caso di operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni e cessioni); (iii) le condizioni per l'esenzione dal calcolo della perdita annuale da rischio operativo nei casi previsti dal CRR; (iv) la tassonomia del rischio operativo e la classificazione degli eventi di perdita; (v) le condizioni per l'esclusione di eventi di perdita eccezionali; nonché (vi) le caratteristiche del framework di gestione del rischio operativo.

¹² Per gli Intermediari 106, i richiami alle celle segnaletiche (FINREP) contenuti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 (e successive modifiche) rilevano esclusivamente ai fini dell'individuazione delle definizioni e dei criteri contabili delle voci utilizzate per la determinazione del *Business Indicator* e non comportano l'applicazione degli obblighi di segnalazione FINREP previsti per le banche.

¹³ Approccio Base (BIA), Standardizzato (TSA), Standardizzato Alternativo (ASA) e approcci avanzati basati sui modelli interni (AMA).

Agli Intermediari 106 si applicano altresì i procedimenti amministrativi previsti dagli articoli 315, 316 e 320 del CRR ⁽¹⁴⁾. Non trovano invece applicazione il procedimento di autorizzazione concernente il calcolo dell'*Interest, Leases and Dividend Component* (ILDC) su base sub-consolidata nel periodo transitorio, previsto dall'articolo 314 del CRR, nonché il procedimento relativo al calcolo della Services Component (SC) al netto delle operazioni tra i membri di un sistema di tutela istituzionale (*Institutional Protection Scheme – IPS*).

Con riferimento al **rischio di aggiustamento della valutazione del credito** (CVA), si applicano agli Intermediari 106 le regole contenute nella Parte 3, Titolo VI del CRR, come modificato da CRR3, che prevedono l'utilizzo di tre nuove metodologie di calcolo per il requisito di capitale (Base, Semplificata e Standard), eliminando il ricorso ai modelli interni e adottando logiche di calcolo del requisito maggiormente sensibili al rischio.

Viene estesa agli Intermediari 106 che adottano modelli interni la disciplina in materia di **output floor** prevista dall'articolo 92 del CRR, come modificato da CRR3, nonché i relativi regimi transitori previsti all'articolo 465 del CRR, come pure modificato dal CRR3. In coerenza con quanto previsto per le banche, agli Intermediari 106 si applica la discrezionalità nazionale introdotta con la Legge n.91 del 13 giugno 2025 (Legge di delegazione europea 2024) che consente di derogare all'applicazione dell'*output floor* a livello individuale e sub-consolidato purché il requisito sia rispettato al più alto livello di consolidamento nazionale (articolo 92, paragrafo 3, secondo comma del CRR).

Con riferimento alle **esposizioni alle crypto-attività**, è esteso il trattamento transitorio previsto dall'articolo 501-quinquies CRR.

Con l'occasione sono anche aggiornati e adeguati i procedimenti amministrativi nonché i riferimenti normativi attualmente contenuti nella Circolare 288 in materia di fondi propri. Viene inoltre estesa l'applicazione dell'art. 468 CRR, come modificato da CRR3.

b. Recepimento della CRDVI

Il Titolo V, Capitolo 3, della Circolare 288 è modificato per rivedere la disciplina sulle cessioni di rapporti giuridici in blocco e introdurre quella sui trasferimenti rilevanti di attività e passività.

La disciplina sulle cessioni di rapporti giuridici in blocco è rivista per tenere conto dell'eliminazione della possibilità per la Banca d'Italia di assoggettare ad autorizzazione preventiva le operazioni di maggiore rilevanza, in virtù delle modifiche apportate all'art. 58 del TUB dal decreto legislativo n. 208/2025 di recepimento della Direttiva UE 2024/1619 (c.d. CRDVI). Inoltre, in attuazione dell'art. 58-*bis* del TUB, vengono disciplinati i trasferimenti rilevanti di attivi e passivi, che devono essere preventivamente comunicati dagli Intermediari 106 alla Banca d'Italia, secondo le modalità indicate nel documento di consultazione. In particolare, si prevede che la comunicazione preventiva dei trasferimenti rilevanti deve essere effettuata con congruo anticipo rispetto al compimento dell'operazione dal cedente, dal cessionario o da entrambi, in caso di superamento della soglia di rilevanza. Nel documento di consultazione, si prevedono le ipotesi di esonero dall'obbligo di comunicazione

¹⁴ Relativi, rispettivamente, all'esclusione dal calcolo del requisito degli importi riferiti a soggetti o attività ceduti, alla deroga dall'obbligo di calcolo della perdita annua da rischio operativo per gli intermediari con Business Indicator non superiore a 1 miliardo di euro e all'esclusione dal calcolo della stessa di eventi eccezionali non più rilevanti per il profilo di rischio dell'intermediario

preventiva (ad es., trasferimenti eseguiti nel contesto della risoluzione) e sono definite le modalità di coordinamento tra la disciplina sulle cessioni di rapporti giuridici in blocco e quella dei trasferimenti rilevanti. Rispetto alle operazioni rilevanti, la Banca d'Italia utilizzerà le informazioni acquisite per le finalità di vigilanza sugli intermediari coinvolti nelle operazioni e può esercitare al riguardo i poteri, anche di intervento, ad essa attribuiti dall'ordinamento.

Con l'occasione, in linea con quanto fatto per le banche, verrebbe data attuazione alla Direttiva (UE) 2024/2994, complementare alla modifica del regolamento EMIR, che ha modificato la CRD per inserire nel quadro prudenziale europeo specifiche disposizioni sul rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di CCP. A tal fine, vengono integrate le definizioni rilevanti ai fini della disciplina e viene previsto che gli Intermediari 106 si dotino di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione del rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso CCP, nonché di adeguati presidi di governo societario (cfr. Titolo III, Capitolo 1 e Titolo IV, Capitolo 14).

c. DORA

A partire dal 1° gennaio 2027, il regolamento DORA e i relativi atti delegati si applicano anche agli Intermediari 106 secondo il regime semplificato definito dal DORA stesso. Sono abrogate quindi le previsioni sul sistema informativo e gestione del rischio ICT, inserendo previsioni di rinvio al regolamento comunitario. Con l'occasione, viene abrogato il procedimento amministrativo di divieto dell'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti.

d. Rischio tasso di interesse nel portafoglio bancario (IRRBB)

Con riferimento al rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario (IRRBB), vengono modificate le disposizioni del Titolo IV, Capitolo 14 e Allegato C per introdurre alcune semplificazioni coerenti con il principio di proporzionalità e con le caratteristiche degli intermediari 106. Le proposte tengono conto dell'esperienza di vigilanza maturata e non incidono sull'efficacia dei presidi di misurazione, controllo e supervisione del rischio di tasso di interesse. In particolare, sono confermate la metrica e la soglia del test di vigilanza (*Supervisory Outlier Test*, SOT) per identificare gli intermediari più esposti, mentre il relativo perimetro applicativo è semplificato, prevedendone l'applicazione esclusivamente al massimo livello di consolidamento.

Inoltre, sono apportati aggiustamenti tecnici relativi alle modalità di determinazione dell'indicatore di esposizione al rischio anche per riflettere il mutato contesto di mercato. In tale ambito, viene rivisto ad esempio il *floor* nei tassi negli scenari di ribasso dei tassi di interesse, rimuovendo il vincolo di non negatività.

e. Nuovo requisito patrimoniale per il rischio operativo dei servicers di cartolarizzazione

Nel Capitolo 10 della Circolare 288 vengono riviste - per gli Intermediari 106 che svolgono nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione l'attività di *servicing* ai sensi della L. 130/1999 - le modalità di calcolo del requisito operativo. Sul punto la disciplina prevista nel CRR non appare idonea a rappresentare adeguatamente il profilo di rischio dei *servicer* di cartolarizzazione, che deriva prevalentemente dalla gestione di crediti per conto di terzi.

Il nuovo requisito è volto a tenere conto della correlazione tra il volume e la complessità delle attività svolte e l'esposizione dell'intermediario ai rischi derivanti,

tra l'altro, da carenze nei processi, errori nella gestione e nella rendicontazione, disfunzioni dei sistemi e inadeguatezza dei controlli.

Il nuovo requisito è determinato assumendo il maggiore tra: i) una componente commisurata alle masse gestite, calcolata applicando un'aliquota dello 0,02 per cento alla parte delle stesse eccedente i 250 milioni di euro, fino a un massimo di 10 milioni di euro; e ii) una componente a fronte degli "altri rischi", pari al 25 per cento dei costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio. Ai fini del calcolo della prima componente, sono incluse anche le masse per le quali l'attività di *servicing* sia stata delegata, in tutto o in parte, a uno *special servicer*, in quanto il *servicer* conserva la responsabilità per il corretto adempimento degli obblighi connessi all'operazione di cartolarizzazione.

Il nuovo requisito così determinato non si cumula con quello ordinariamente previsto a fronte del rischio operativo dal CRR. La copertura patrimoniale richiesta al *servicer* è, pertanto, pari al maggiore tra il nuovo requisito e quello risultante dalla disciplina ordinaria del rischio operativo previsto dal CRR. Tale impostazione consente di assicurare che la dotazione patrimoniale dei *servicer* rifletta adeguatamente sia la dimensione dell'attività svolta sia la complessiva esposizione ai rischi operativi, evitando al contempo duplicazioni dei requisiti patrimoniali.

Al fine di garantire una transizione ordinata alla nuova disciplina, la misura è accompagnata da una disposizione transitoria di tre anni.

2. Modifiche alla Circolare n. 286/2013

Con riferimento alle **regole segnaletiche**, gli Intermediari 106 applicano gli schemi segnaletici COREP come disciplinati dal regolamento di esecuzione con cui la Commissione Europea ha adottato *l'implementing technical standard* sulle segnalazioni prudenziali ⁽¹⁵⁾. In particolare, gli Intermediari 106 dovranno produrre le segnalazioni utilizzando la versione 4.2 dello schema segnaletico Data Point Model (DPM).

Per tenere conto della peculiarità degli Intermediari 106, nell'aggiornamento sono state previste alcune regole specifiche e introdotte alcune semplificazioni. In particolare, gli Intermediari 106 non inviano le informazioni riferite a:

- **Rischio di credito – Metodologia IRB:** moduli C 08.03, C 08.04, C 08.05, C 08.05.1., C 08.07. Continua inoltre a non essere prevista la segnalazione delle perdite sui crediti immobiliari.
- **Rischio operativo:** modulo C 16.04. Continua inoltre a non essere prevista la segnalazione della ripartizione delle perdite operative per linee di business e per eventi di perdita.
- **Output floor** – informazioni su base individuale in conformità con la deroga sull'applicazione dell'*output floor* prevista per le banche ⁽¹⁶⁾. In aggiunta, si chiarisce che l'esclusione si applica anche a tutte le altre informazioni individuali riferite all'*output floor* contenute in altri moduli ⁽¹⁷⁾.

¹⁵ Cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 3117/2024, che sostituisce il regolamento (UE) 451/2021. I riferimenti contenuti nella Circolare n. 286/2013 a quest'ultimo regolamento sono stati aggiornati.

¹⁶ In conformità con la Legge n. 91 del 13 giugno 2025 (Legge di delegazione europea 2024), l'applicazione dell'*output floor* a livello individuale o sub-consolidato è derogata purché il requisito sia rispettato al più alto livello di consolidamento nazionale.

¹⁷ I data points interessati sono i seguenti:

- **Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario** - continua a non essere prevista per gli Intermediari 106 la segnalazione della survey su “IRRBB” (tutti i moduli ivi previsti), di cui al citato Allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 3117/2024.

3. Entrata in vigore delle modifiche proposte

Le nuove disposizioni previste nella Circolare n. 288/2015 saranno applicabili a partire dal 1° aprile 2027. Gli interventi segnaletici entreranno in vigore a partire dalla stessa data e saranno applicabili a decorrere dalle segnalazioni riferite alla data contabile del 30 giugno 2027.

I periodi transitori in materia di rischio di credito, rischio operativo e output-floor previsti dal CRR3 nonché quelli in materia di grandi esposizioni e requisito operativo aggiuntivo per i *servicer* di cartolarizzazione introdotti nella Circolare 288 decorreranno dalla data di applicazione delle disposizioni finali (*i.e.*, 1° aprile 2027) ⁽¹⁸⁾. Per gli intermediari 106 che hanno aderito al regime volontario di applicazione del CRR3 di cui alle Comunicazioni del 4 dicembre 2024 ⁽¹⁹⁾ e del 24 dicembre 2025 ⁽²⁰⁾, la decorrenza del periodo transitorio sarà quella indicata nel CRR3.

-
- C.02 colonna 0020;
 - C 03.00 righe 070,080,090,330,340,350,360,370,380;
 - C 04.00 righe 870,880,890,900;
 - C 10.00;
 - C 13.01 colonne 0921, 0922, 0923, 0924, 0940, 0950 e 0960;
 - C14.01 colonne 0441, 0442, 0443, 0444, 0451, 0452, 0453;
 - C.34.2 colonne 0230, 0240, 0250.

¹⁸ Esempio: l'articolo 495-bis(1)(a) CRR3 sarebbe così applicabile:

- a) 100 % nel periodo dal 1° marzo 2027 al 29 febbraio 2028;
- b) 130 % nel periodo dal 1° marzo 2028 al 28 febbraio 2029;
- c) 160 % nel periodo dal 1° marzo 2029 al 28 febbraio 2030;
- d) 190 % nel periodo dal 1° marzo 2030 al 28 febbraio 2031;
- e) 220 % nel periodo dal 1° marzo 2031 al 29 febbraio 2032.

¹⁹ [Comunicazione del 4 dicembre 2024. Applicazione volontaria agli Intermediari finanziari delle disposizioni previste dal regolamento \(UE\) 2024/1623 \(CRR3\).](#)

²⁰ [Comunicazione del 24 dicembre 2025: riapertura dei termini per l'applicazione volontaria agli Intermediari finanziari delle disposizioni previste dal regolamento \(UE\) 2024/1623 \(CRR3\).](#)